



## **SET INFORMATIVO**

### **Assicurazione Multirischi Easy Office 08M02**

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

#### Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

#### Che tipo di assicurazione è?

Polizza che assicura l'attività commerciale contro i danni al Fabbricato e al suo contenuto e contro i danni cagionati a terzi.



#### Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre una serie di garanzie acquistabili singolarmente o congiuntamente, la principale è:

✓ **SEZIONE INCENDIO:** sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dagli Uffici e dai Beni, anche se di proprietà di terzi, a causa di qualsiasi evento, anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato, accaduto durante il Periodo di Assicurazione, salvo quanto espressamente escluso.

ArgoGlobal si impegna a risarcire anche i costi sostenuti per:

- demolire, sgombrare e trasportare in discarica i residui del sinistro compresi quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi;
- impedire l'evento dannoso non escluso dalla polizza;
- i danni consequenziali, verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di un danno risarcibile ai termini di polizza;
- maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, necessari per la ricostruzione degli Uffici;
- rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i beni, qualora queste operazioni siano necessarie per eseguire le riparazioni in conseguenza di un sinistro.

È possibile attivare in aggiunta alla garanzia Incendio una o più delle seguenti garanzie opzionali:

✓ **SEZIONE FURTO:** sono assicurati i danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei luoghi mediante rottura, scasso, uso di chiavi false o per via diversa da quella diversa che richiede superamento di ostacoli o in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta in luoghi chiusi.

La garanzia assicurativa si intende estesa:

a) ai danni causati a Beni diversi da quelli sottratti nella commissione o nel tentativo di commissione del furto;

b) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati nella Scheda di Polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

c) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i Beni mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone (estorsione);

d) ai danni materiali e diretti ai Beni ed ai Fissi e Infissi, cagionati da atti vandalici e/o guasti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;

e) ai danni da furto commesso da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché:

- la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei luoghi dove sono riposti i Beni o della sorveglianza dei luoghi stessi;

- il furto sia commesso quando non è consentito l'accesso ai luoghi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei luoghi stessi.

✓ **SEZIONE ELETTRONICA:** sono assicurati i danni materiali e diretti subiti da apparecchiature elettroniche, quali personal computer, centri di elaborazione dati e apparecchiature per ufficio in genere, anche se di proprietà di terzi, a seguito di un evento accidentale.

L'assicurato dichiara di essere in grado in qualunque momento di dimostrare, tramite documentazione contabile la proprietà e/o esistenza dei beni sopraindicati.

✓ **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.T.):** ArgoGlobal tiene indenne l'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro avvenuto in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione dell'ufficio.

ArgoGlobal tiene indenne l'Assicurato, nella sua qualità di datore di lavoro, in conseguenza di infortuni accaduti ai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati e per gli infortuni in itinere (R.C.O.)

Il massimale indicato in polizza deve intendersi per sinistro e per anno.

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.



#### Che cosa non è assicurato?

##### SEZIONE INCENDIO

- ✗ i fabbricati ad uso abitativo
- ✗ cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne
- ✗ enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione
- ✗ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti
- ✗ capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

- ✗ vetrate e lucernari in genere

##### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ Danni in conseguenza alla partecipazione manuale all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione delle persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato
- ✗ Dalla RCT è sempre esclusa ogni responsabilità connessa con l'attività professionale.



#### Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le Sezioni di Polizza sono sempre esclusi i danni:

- ! verificatisi in occasioni di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione
- ! esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dall'atomo, dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
- ! dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Per la Sezione Incendio sono inoltre esclusi i danni causati da o conseguenti:

- ! Furto, rapina, sottrazione, perdita, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e i derivanti dal tentativo di compiere atti;
- ! crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative agli uffici;
- ! montaggio e smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni degli uffici;
- ! contaminazione; deperimento, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazioni, infiltrazioni, evaporazione;
- ! guasti meccanici ed elettrici anche se dovuti ad imperizia, negligenza, errata manovra;
- ! sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso;
- ! perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità di beni;
- ! difetti noti all'assicurato, suoi amministratori e dirigenti, al momento della stipulazione della polizza;
- ! eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni;
- ! terrorismo e sabotaggio, nonché i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione nucleare, chimica o biologica. Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
  - ! quanto coperto dalla sezione elettronica;
  - ! beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza;
  - ! gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi;
  - ! statue se singolarmente di valore superiore ad € 5.000;
  - ! il valore del terreno;
  - ! boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
  - ! beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
  - ! aeromobili e natanti;
  - ! automezzi iscritti al P.R.A. se e quando si trovano al di fuori del perimetro aziendale;
  - ! linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno distanti oltre 500 m dal perimetro aziendale.



### Dove vale la copertura?

La garanzia R.C.T. vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo, con l'esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti America, suoi territori e Canada o sulla base della legge USA.

La garanzia RCO vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo, ma solo per le richieste di indennizzo presentate in conformità della legge italiana.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- In corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento o diminuzione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



### Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza deve essere pagato all'Intermediario mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, in contanti (per un importo fino a € 750,00), ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.

È possibile pagare il premio in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la sospensione dell'assicurazione a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza, e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

L'assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio. Il contratto di assicurazione è stipulato con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta la polizza si intende prorogata di anno in anno.



### Come posso disdire?

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

Nel caso di polizza annuale con tacito rinnovo si ha la facoltà di disdire la polizza al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

# Assicurazione Multirischi Ufficio – Incendio con formula All Risks

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni 08/M02 EASY OFFICE

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.**

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it); e-mail: [info@argo-global.it](mailto:info@argo-global.it); PEC: [argoglobal@pec.argo-global.it](mailto:argoglobal@pec.argo-global.it)

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.  
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.  
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP l'assicurazione prevede per la **GARANZIA INCENDIO** le seguenti garanzie aggiuntive sempre operanti:

- **EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI**

la Compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato di tutti i danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti, dei clienti visitatori, dei consulenti e collaboratori in genere, che si trovano negli uffici, con esclusione di denaro, preziosi, telefonini o tablet o computer, oggetti in metallo prezioso e/o placcati, pellicce e valori in genere.

- **ROTTURA LASTRE**

la Compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato di tutti i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, specchio e vetro, anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne, anche in materiale plastico, installate sia all'interno, sia all'esterno degli uffici.

S'intendono compresi i costi di sgombero, rimozione e ricostruzione.

La compagnia rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile.

la Compagnia non risponde dei danni verificatisi in occasione di traslochi, di riparazioni o di lavori in genere che richiedano la presenza di addetti e che derivino da vizio di costruzione o difetto di installazione.

- **FENOMENO ELETTRICO**

la Compagnia si obbliga altresì a risarcire l'assicurato – in parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni che precedono di tutti i danni materiali e diretti provocati da "fenomeno elettrico" a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo cagionati. La Compagnia non risponde dei danni causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore od il fornitore.

**- FUORIUSCITA DI ACQUA E LIQUIDI**

la Compagnia si obbliga altresì a risarcire l'assicurato di tutti i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri liquidi a seguito di guasto, rottura accidentale, occlusione, rigurgito, traboccamento, gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, cisterne, contenitori, canalizzazioni, pluviali, grondaie, condutture o tubature non mobili, poste nel fabbricato e/o nel terreno stante nelle immediate adiacenze del fabbricato assicurato e/o tra gli spazi esistenti tra le varie unità che lo compongono, impianti automatici di estinzione del fuoco, apparecchiature e/o macchine e loro allacciamenti, collegate a condutture che si trovano negli uffici. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da o connessi con infiltrazioni sotterranee e umidità e stillicidio.

**- RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**- SPESE EXTRA"**

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato delle eventuali "Spese Extra" che questi abbia ragionevolmente sostenuto a seguito di un Sinistro concernenti i Beni assicurati ed a causa dello stesso al fine di garantire la continuità dello svolgimento della propria Attività.

La copertura è soggetta ai seguenti limiti e condizioni:

- a. le eventuali spese extra vengono risarcite limitatamente al periodo strettamente necessario per il ripristino delle cose distrutte o danneggiate. Tale periodo inizia dal momento in cui si verifica il danno diretto e non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi dalla data del sinistro indipendentemente dalla scadenza della polizza;
- b. il termine "Spesa Extra" si riferisce ai maggiori costi - rispetto a quelli normali risultanti dall'ultimo bilancio approvato o comunque risultanti dai dati contabili più aggiornati rispetto alla data del Sinistro - sostenuti per garantire la continuità dello svolgimento dell'Attività che sia stata pregiudicata a causa di un Sinistro concernente i Beni assicurati. Più precisamente, per Spese Extra si intendono i costi addizionali quali, a titolo indicativo ma non limitativo: trasporti, noli, spese per la reimportazione di prodotti, spese per l'attrezzatura temporanea di sedi o per uso di proprietà di terzi, spese addizionali per luce, riscaldamento, acqua e spese straordinarie per il personale, sostenute sia allo scopo di evitare la contrazione o tentare di evitare la contrazione dell'Attività a seguito di un Sinistro sia allo scopo di garantire il normale svolgimento dell'Attività. La somma indennizzabile ai sensi del presente articolo sarà pari alla differenza fra l'ammontare di tutte le spese sostenute ed opportunamente documentate dall'Assicurato a seguito del Sinistro, e l'ammontare delle spese che sarebbero state ugualmente sostenute dall'Assicurato durante lo stesso periodo se non si fosse verificato il Sinistro;
- c. in nessun caso la Compagnia sarà responsabile per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla contrazione dell'attività;
- d. la Compagnia non sarà in ogni caso responsabile per le spese extra derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la riparazione dei fabbricati e delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere e per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature, ricostruzione e/o riparazione di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa;
- e. condizione di operatività della garanzia di cui al presente articolo è che, dopo il verificarsi di un sinistro, l'assicurato si adoperi con ogni mezzo per assicurare la continuità dell'esercizio dell'attività e, quindi, per evitare di incorrere in spese extra.

Si precisa inoltre che, per la Garanzia Incendio, sono previste le seguenti precisazioni e delimitazioni:

1) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie al rifacimento dei beni distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato ai costi effettivamente sostenuti entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino ad un massimo di € 2.000.

2) I danni materiali e diretti - causati da pioggia, grandine, neve - ai beni posti sotto il tetto degli uffici oggetto della copertura di cui alla polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti uffici attraverso rotture, brecce e/o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli fini di quanto previsto dalla presente disposizione, sono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

gru, cavi aerei;

tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;

beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.

3) I danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) dei luoghi in cui si trovano i beni saranno risarcibili dalla Compagnia a condizione che detta occupazione si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi. Resta inteso che la Compagnia non risarcirà i danni, i guasti e/o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) se verificatisi durante il suddetto periodo di 5 (cinque) giorni.

4) In relazione a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, la compagnia non risarcirà i danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o irregolare produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

5) Relativamente ai danni causati da gelo, la copertura di cui alla polizza si intende operante a condizione che i luoghi in cui si trovano i beni siano stati interessati dallo svolgimento di attività lavorativa e/o siano stati riscaldati, almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.

6) Relativamente ai danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati allagamenti e/o bagnamenti in genere, intendendosi per tali acqua o altri liquidi che penetrino all'interno dei fabbricati per cause diverse da inondazione, alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, la Compagnia non risponde dei danni:

a) causati da acqua o altri liquidi penetrati attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte;

b) provocati da rubinetti o altri interruttori di flussi, lasciati aperti;

c) derivanti dal formarsi di umidità o stillicidio.

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP l'assicurazione prevede per la **GARANZIA FURTO** quanto di seguito riportato:

Il Cliente/Assicurato può decidere di assicurare una somma per il Contenuto che non deve superare il limite massimo di € 50.000.

#### MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata subordinatamente alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati sia situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da piani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi o di particolari doti di agilità:

sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali impiegati nell'edilizia;

sia chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'accesso, senza effrazione, ai locali contenenti i beni assicurati.

Qualora il furto venga perpetrato attraverso strumenti di chiusura non conformi a quanto sopra stabilito, la Compagnia rimborserà all'assicurato l'80% della somma indennizzabile, restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Nel caso in cui il furto sia perpetrato o tentato in luoghi presidiati da impianto di allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale regolarmente attivato e funzionante, lo scoperto di cui al paragrafo che precede s'intende ridotto al 10%

#### AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione sarà determinato nella misura pari alla differenza fra il valore che i Beni avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tenere conto degli utili sperati, né dei danni conseguenti al mancato godimento od uso dei Beni sottratti, o di altri eventuali pregiudizi.

#### RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE REINTEGRAZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO / MASSIMALI

In caso di Sinistro le somme assicurate in base alle singole partite del presente Capitolo e i relativi limiti di indennizzo/massimali, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta inteso che le somme assicurate ed i limiti di indennizzo/massimali si intenderanno automaticamente reintegrati subordinatamente alla condizione del pagamento da parte del contraente/assicurato del relativo rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa successivamente alla liquidazione del danno.

Qualora, a seguito di un sinistro, la Compagnia esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

#### RECUPERO DEI BENI RUBATI

Qualora i beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Compagnia la somma ricevuta a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato conserverà la proprietà dei beni a condizione che restituisca alla Compagnia la somma da quest'ultima pagata a titolo di indennizzo; alternativamente l'assicurato avrà facoltà di farli vendere. In quest'ultimo caso, si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli.

Nel caso in cui i beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di denuncia del sinistro, la Compagnia sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni in conseguenza del sinistro.

#### TITOLI DI CREDITO

per quanto riguarda i titoli di credito rimane convenuto che:

a) la compagnia, salvo diversa pattuizione, non liquiderà i diritti di credito in essi incorporati prima della data in cui tali diritti possono essere esercitati;

b) l'assicurato dovrà restituire alla compagnia le somme percepite a titolo di indennizzo qualora il pagamento del titolo sia stato effettuato a seguito della procedura di ammortamento;

c) il relativo valore sarà determinato dalla somma da essi portata.

per quanto riguarda, in particolare, gli effetti cambiari, rimane inoltre convenuto che l'assicurazione coprirà soltanto gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP l'assicurazione prevede per la **GARANZIA ELETTRONICA** quanto di seguito riportato:

#### CONSERVAZIONE DEI BENI ASSICURATI

i beni devono essere conservati con la dovuta diligenza in conformità con il loro uso e la loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non conformi alle specifiche tecniche del costruttore.

#### APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

i beni ad impiego mobile indicati nella scheda di polizza saranno assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni derivanti da rottura di filamenti, valvole o tubi.

#### DANNI DA FURTO

relativamente ai danni da furto, s'intendono applicabili alla presente sezione tutte le condizioni previste dalla furto, qualora richiamata nella scheda di polizza.

#### SUPPORTO DI DATI

la compagnia si obbliga – subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti - a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti causati da un sinistro accaduto durante il periodo di assicurazione a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, ferme restando le esclusioni che seguono.

Per "supporto di dati" s'intende il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili da un sistema informatico.

Per "dati" s'intendono le informazioni leggibili da un sistema informatico, memorizzati dall'assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi, dei dati contenuti in memorie operative di unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

in caso di sinistro la compagnia indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione od eliminazione.

qualora la ricostituzione non sia necessaria o non avvenga entro 1 (un) anno dal sinistro, saranno indennizzati i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP l'assicurazione prevede per la **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)** quanto di seguito riportato:

La compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nella sua qualità di proprietario o conduttore degli uffici, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi tipici dell'attività.

La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il contraente/assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del contraente/assicurato o di un suo responsabile.

l'assicurazione r.c.t. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps o enti similari ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **.GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (RCO)**

La compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nella sua qualità di datore di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del dpr 30.06.1965 n.1124 e del d.lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'attività e per gli infortuni in itinere;

2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del dpr 30.06.1965 n. 1124 e del d.lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La presente garanzia opera a condizione che l'assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria. tuttavia la garanzia opera se l'assicurato non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd. legge biagi) che svolgono mansioni per conto dell'assicurato.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria inail inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'inail o l'ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

La garanzia di responsabilità civile del datore di lavoro (r.c.o.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al d.p.r. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal d.p.r. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. s'intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi.

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

l'assicurazione r.c.o. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inail o enti similari ai sensi dell'art.14 della legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **VALIDITA' TEMPORALE – FORMA "LOSS OCCURENCE"**

La presente sezione copre i sinistri che sono avvenuti:

a) in caso di morte o di danno alla salute, il primo giorno in cui la persona che ha subito il sinistro ha consultato un medico lamentando i sintomi che, in base alla successiva diagnosi, risultano essere stati causati dall'assicurato;

b) per gli altri sinistri, il giorno in cui è dimostrabile che una persona fosse a conoscenza dei sinistri successivamente riconosciuti come causati dall'assicurato, anche se il nesso causale tra il sinistro e un'azione o omissione dell'assicurato dovesse emergere in un secondo tempo.

Una pluralità di sinistri sarà considerata come un unico sinistro verificatosi al momento del verificarsi del primo di tali sinistri, qualora gli stessi siano:

- i. derivanti da un'unica causa;
- ii. derivanti da cause tra loro connesse.

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente di seguito riportati differenziati per garanzia.

#### **Limiti di indennizzo della Garanzia Incendio**

La Società non è tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno somme superiori a:

- 90% delle somme assicurate per danni causati da eventi sociopolitici ed atti dolosi;
- 90% delle somme assicurate per danni causati da eventi atmosferici;
- 30% delle somme assicurate per danni causati da sovraccarico neve;
- 50.000 € per danni da acqua Condotta
- 1000 € per lastra e 5.000 € per annualità per i danni da rotture lastre

- 2.000 € per Onorari Periti;
- 5.000 € spese di ricerca e riparazione dei guasti compresi tubi del gas;
- 50.000 € per danni da gelo;
- 50.000 € per monete, biglietti di banca e titoli di credito per le garanzie Incendio
- 10.000 € per monete, biglietti di banca e titoli di credito per la garanzia furto
- 10.000 € per danni diretti da fenomeno elettrico
- 5.000 € per danni indiretti da fenomeno elettrico
- 50.000 € per danni da acqua piovana;
- 5000 € per rimozione, ricollocamento contenuto;
- 50.000 € per danni da occlusioni di tubazioni e rigurgito fogne
- 30.000 € per grandine su elementi fragili
- 50.000 € per danni da allagamenti e bagnamenti
- 15.000 € per danni da eventi atmosferici su fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati o incompleti nella costruzione
- 5.000 € per danni da eventi atmosferici su tende frangisole esterne installate su strutture fisse;
- 2.000 € guasti arrecati al fabbricato nel commettere o nel tentativo di commettere un furto o una rapina. Nel caso di coesistenza di garanzia Furto il limite presente in questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto nella citata sezione furto.
- 2000 € per danni causati su effetti personali dei dipendenti
- 5000€ per rimozione, ricollocamento e contenuto

#### **Limiti di indennizzo della Garanzia Furto**

In caso di sinistro saranno applicati i seguenti limiti di indennizzo:

- Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni (definizioni contenuto): 50% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 15.000 se posti fuori cassaforte;
- Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni (definizioni contenuto) in cassaforte: Massimo risarcimento € 15.000;
- Denaro (definizioni contenuto) 5% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 1.500;
- Sostituzione serrature: € 1.000,00 x anno assicurativo;
- Furto commesso da collaboratori familiari: 10% somma assicurata per il contenuto massimo € 2.000,00;
- Guasti ladri: € 2.000,00 x anno assicurativo;
- Atti vandalici dai ladri: € 3.000,00 x anno assicurativo;
- Furto di fissi e infissi: € 2.000,00 x anno assicurativo;
- Potenziamiento chiusure: € 1.000,00 x anno assicurativo;
- Scippo/rapina fuori casa: 10% partita assicurata con il massimo di € 500,00 per denaro;
- Spese sanitarie: € 500,00 x anno assicurativo;
- Spese trasferimento: € 500,00 x anno assicurativo;
- Rifacimento documenti: € 500,00 x anno assicurativo;
- Cose portate in albergo: 5% somma assicurata con il massimo di € 1.000,00;
- Bagagli in auto chiusa: € 1.000,00 x anno assicurativo, limite € 250 per singolo oggetto;
- Cose nelle dipendenze (definizione contenuto): €1.500,00 x anno assicurativo.
- Onorari e spese del perito € 3.000,00 pr anno assicurativo

#### **Limiti di indennizzo della Garanzia Responsabilita' Civile Terzi e Prestatori D'opera**

- Si precisa che Il massimale indicato nel frontespizio di polizza deve intendersi per sinistro e per anno.

Relativamente alle garanzie specificate di seguito, si conviene che in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di risarcimento:

- Danni da incendio: € 300.000,00 con il limite di € 50.000,00 per locali di villeggiatura;
- Spargimento acqua / rigurgiti fogne: 300.000 € danni da acqua e 50.000 € rigurgito fogna;
- Interruzione attività: € 100.000,00 per sinistro € 150.000,00 per anno
- Uso veicoli da minori: massimo € 300.000,00 x anno assicurativo;
- Inquinamento accidentale: € 15.000,00 x anno assicurativo - limite di € 1.500,00 spese bonifica;
- Cose in consegna e in custodia € 1.500,00 per sinistro € 10.000,00 per anno
- Protezione dei dati personal €100.000,00 per sinistro € 250.000,00 per anno
- Danni da Incendio € 100.000,00 per sinistro € 150.000,00 per anno
- R.C.O.danno biologico € 1.000.000

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p><b>GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO</b></p>	<p>Per la sezione Incendio è possibile attivare le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>RICORSO TERZI</b></li> </ul> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% del massimale prescelto per la partita Fabbriato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.</p>
<p><b>GARANZIE AGGIUNTIVE FURTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PORTAVALORI</b></li> </ul> <p>alle condizioni tutte della presente sezione, si assicurano: denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il furto, in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;</li> <li>- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;</li> <li>- il furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;</li> <li>- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)</li> </ul> <p>commessi ai danni dei dipendenti dell'assicurato adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al "servizio esterno" - entro i confini della repubblica italiana, della repubblica di san marino e dello stato città del vaticano - detengono i valori stessi. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza.</p> <p>Per "dipendenti" si intendono l'assicurati, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle forze dell'ordine ed agli istituti di vigilanza legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati ai "dipendenti".</p> <p>a) l'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.  b) l'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non abbiano menomazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;</li> <li>- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.</li> </ul> <p>c) qualora due o più dipendenti, adibiti al trasporto di valori, si trovino insieme, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma indicata nella scheda di polizza.  d) per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'assicurato.</p>



### Che cosa NON è assicurato?

<p><b>Rischi esclusi</b></p>	<p>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, non sono comunque considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;</li> <li>- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;</li> <li>-</li> </ul>
------------------------------	---



### Ci sono limiti di copertura?

<p><b>Esclusioni Garanzia Elettronica</b></p>	<p>sono esclusi i danni:</p> <p>a) causati con dolo dell'assicurato o del contraente;</p> <p>b) derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o degli effetti di agenti atmosferici;</p> <p>c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei beni;</p> <p>d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originario;</p> <p>e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'utilizzo indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni;</p> <p>f) di natura estetica;</p> <p>g) attribuibili a difetti noti alcontraente o all'assicurato al momento della stipulazione della polizza;</p> <p>h) derivanti da tubi e valvole elettronici nonché da lampade ed altre fonti di luce;</p> <p>i) derivanti da smarrimento od ammanco accertati in sede di inventario;</p> <p>j) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni, sequestri, invasioni;</p> <p>k) causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, mareggiate, subsidenza. v. variazioni della falda freatica penetrazioni di acqua, maremoti, eruzioni vulcaniche;</p>
---	--

	<p>l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>m) da terrorismo e sabotaggio;</p> <p>n) da perdita, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità o disponibilità di sistemi di elaborazione dati, software, hardware, microchips, circuiti integrati in genere, a meno che tali danni siano stati provocati da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aerei o cose da essi trasportate, urto di veicoli, eventi atmosferici, grandine, uragani, tornado, cicloni, gelo, sovraccarico da neve, furto, eventi sociopolitici, danni accidentali;</p> <p>o) derivanti da interruzione dell'attività riconducibile ad impossibilità di utilizzo, mancata disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di: dati, software o programmi per elaboratore nonché i danni, le spese, i costi, direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità di qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, di proprietà o in licenza d'uso, di riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario.</p>
<p><b>Esclusioni RCT/RCO</b></p>	<p>L'assicurazione non copre i danni:</p> <p>a) derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;</p> <p>b) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non imposte dalla legge;</p> <p>c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;</p> <p>d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da questi utilizzati;</p> <p>e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico;</p> <p>f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>g) da furto;</p> <p>h) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;</p> <p>i) derivanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• da stillicidio;</li> <li>• da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;</li> </ul> </p> <p>j) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;</p> <p>k) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;</p> <p>l) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;</p> <p>m) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;</p> <p>n) derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;</p> <p>o) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestososi o ogni altra malattia collegata;</p> <p>p) di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro.</p> <p>ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva:  l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.</p> <p>si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo.</p> <p>nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;</p> <p>q) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.</p>
<p><b>Esclusioni RCT/RCO</b></p>	

	<p>r) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, sinistri non verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, nonché sinistri cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola fase, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa disponibile all'uso e aperta al pubblico;</p> <p>s) derivanti da un prodotto fornito, costruito o trattato dall'assicurato (salvo attivazione della garanzia rcp).</p> <p>-</p>
<p><b>Franchigia e Scoperto</b></p>	<p><b><u>Garanzia Incendio</u></b></p> <p><b><u>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia frontale di € 250,00 per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Franchigia € 1.500,00 per danni causati da eventi socio politici</li> <li>• Franchigia € 1.000,00 per danni causati da eventi naturali</li> <li>• Franchigia € 1.500,00 per danni causati da grandine su elementi fragili</li> <li>• Franchigia € 2.500,00 per danni causati da sovraccarico neve.</li> <li>• Franchigia € 500,00 per danni causati da Allagamenti, Bagnamenti</li> <li>• Franchigia € 50,00 per danni causati su effetti personali dei dipendenti.</li> <li>• Franchigia 5 giorni lavorativi per i danni da interruzione di attività</li> </ul> <p><b><u>Garanzia Furto</u></b></p> <p><b><u>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia frontale di € 250,00 per qualsiasi tipo di danno tranne per la garanzia Portavalori alla quale sarà applicato uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.</u></b></p> <p><b><u>Garanzia Elettronica</u></b></p> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia frontale di € 500,00 per qualsiasi tipo di danno tranne per le Apparecchiature a impiego mobile per cui è previsto uno scoperto del 15% con minimo 500.</p> <p><b><u>Garanzia Responsabilità Civile</u></b></p> <p>il pagamento dell'risarcimento sarà effettuato previa detrazione di una franchigia frontale di € 250, salvo quanto successivamente indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Franchigia € 500,00 per danni da Rigurgito di Fogna</li> <li>• Franchigia € 500,00 per danni da dispersione di Acqua</li> <li>• Franchigia € 500,00 per danni da Cose in consegna e custodia</li> <li>• Scoperto del 10% minimo € 1.000 per danni da interruzione o sospensione di attività</li> <li>• Scoperto del 10% minimo € 1.500 per danni da incendio</li> <li>• Franchigia € 4.000,00 per danno biologico.</li> </ul>
<p><b>Rivalsa</b></p>	<p>ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile</p> <p><b>Rivalsa I.N.P.S</b></p> <p>Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222</p>



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><i>In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:</i></p> <p><b>a)</b> fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese sostenute a tale scopo sono a carico della compagnia nei limiti previsti dall'art. 1914 del c.c.;</p> <p><b>b)</b> darne avviso alla compagnia entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del c.c.</p> <p><i>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del c.c.</i></p> <p><i>Il contraente o l'assicurato deve altresì:</i></p> <p><b>c)</b> ove applicabile, rendere, nei 15 (quindici) giorni successivi, dichiarazione scritta alle autorità competenti del luogo, precisando, in particolare, la data di verifica del sinistro; la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno, copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla compagnia;</p> <p><b>d)</b> non alterare lo stato dei luoghi o dei beni e, comunque, conservare traccia del sinistro fino al termine delle operazioni peritali, senza che ciò attribuisca al contraente/assicurato alcun diritto all'indennizzo;</p> <p><b>e)</b> predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della compagnia i propri documenti contabili o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla compagnia o dai periti da questa incaricati, ai fini delle necessarie indagini e verifiche.</p> <p><i>Nel caso di furto il contraente o l'assicurato dovrà:</i></p> <p><b>f)</b> denunciare agli organi competenti il relativo fatto e, in caso di sottrazione di titoli di credito, esperire - se la <b>legge lo consente - la procedura</b> di ammortamento.</p> <p><i>nel caso di spese da interruzione di esercizio, il contraente o l'assicurato dovrà:</i></p> <p><b>g)</b> fare e permettere che sia fatto tutto ciò che è ragionevolmente possibile, anche su indicazione della compagnia, per minimizzare o impedire l'interruzione dell'attività a causa del sinistro;</p> <p><b>h)</b> fornire alla compagnia, non appena possibile, una descrizione particolareggiata delle spese extra sostenute a causa dell'interruzione o contrazione dell'attività.</p> <p><i>Se l'assicurato <b>dolosamente non adempie l'obbligo</b> di salvataggio di cui sopra perde il diritto all'indennizzo, qualora invece l'omissione sia dipesa da colpa, la compagnia ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.</i></p> <p><b>i)</b> Relativamente alla Sezione di Responsabilità Civile l'assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro deve, fornire alla compagnia ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste ai fini della garanzia RCO.</p> <p><i>L'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali viene avviata un'indagine amministrativa o giudiziaria del pari, deve dare comunicazione alla compagnia di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'inail, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.</i></p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione</b> <i>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta</i></p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese</b> <i>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.</i></p> <p><b>Prescrizione</b> <i>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i></p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p><i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i></p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p><i>L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'assicurato, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa firmata dall'assicurato per accettazione.</i></p>



## Quando e come devo pagare?

<p><b>Premio</b></p>	<p><i>Al momento della redazione del presente fascicolo informativo, i premi delle Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile sono soggette all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile. I suddetti oneri fiscali sono a carico del Contraente.</i></p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p><i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, anche in caso di recesso da parte della Società, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entro 30 giorni viene rimborsato al Contraente la parte di premio,</i></p>

al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



## A chi è rivolto questo prodotto?

Soggetti che vogliono assicurarsi da eventuali danni che possono colpire l'ufficio o che possono essere cagionati a terzi dalla conduzione dell'ufficio stesso oppure agli infortuni accaduti ai dipendenti o parasubordinati.



## Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 22% del premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PEC: <a href="mailto:reclami@pec.argo-global.it">reclami@pec.argo-global.it</a> ; Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.  Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> ).

**AVVERTENZE:**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.

# ArgoGlobal Assicurazioni AEC

## Polizza All Risk Office 08M02

Edizione Settembre 2018

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari

# INDICE

## DEFINIZIONI

### NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI E RICHIAMI AL CODICE CIVILE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Altre assicurazioni
- Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio
- Art. 4 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 5 Aggravamento del rischio
- Art. 6 Diminuzione del rischio
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Proroga dell'assicurazione
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Rinvio alle norme di legge
- Art. 11 Titolarità dei diritti nascenti in polizza
- Art. 12 Ispezione delle cose assicurate
- Art. 13 Deroga al patto di tacita proroga (operante solo se espressamente richiamata in polizza)

## SEZIONE I – INCENDIO ALL RISK

### SEZIONE I) CAPITOLO 1 CHE COSA E' ASSICURATO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- Art. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 15 - PRECISAZIONI / DELIMITAZIONI DI GARANZIA
- Art. 16 DANNI AD EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI
- Art. 17 DANNI DA ROTTURA LASTRE
- Art. 18 DANNI DA FENOMENO ELETTRICO
- Art. 19 DANNI DA FUORIUSCITA DI ACQUA E LIQUIDI
- Art. 20 RINUNCIA ALLA RIVALSA
- Art. 21 SPESE EXTRA

### SEZIONE I) CAPITOLO 2 CHE COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI

- Art. 22 - ESCLUSIONI

### SEZIONE I) CAPITOLO 3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

- Art. 23 RICORSO TERZI

## SEZIONE II – FURTO

### SEZIONE II) CAPITOLO 1 CHE COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- Art. 24 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 25 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
- Art. 26 - AMMONTARE DEL DANNO
- Art. 27 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE REINTEGRAZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO/MASSIMALI
- Art. 28- RECUPERO DEI BENI RUBATI

Art. 29 - TITOLI DI CREDITO

Art. 30 PORTAVALORI

**SEZIONE II) CAPITOLO 2 CHE COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI**

Art. 31 - ESCLUSIONI

**SEZIONE III – ELETTRONICA**

**SEZIONE III) CAPITOLO 1 CHE COSA E' ASSICURATO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Art. 32 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 33 - CONSERVAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Art. 34 - APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Art. 35 - DANNI DA FURTO

Art. 36 - SUPPORTO DI DATI

**SEZIONE III) CAPITOLO 2 CHE COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI**

Art. 37 - ESCLUSIONI

**SEZIONE IV – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT / RCO**

**SEZIONE IV) CAPITOLO 1 CHE COSA E' ASSICURATO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Art. 38 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Art.39 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (R.C.O.)

Art. 40 - VALIDITA' TEMPORALE – FORMA “LOSS OCCURENCE”

Art. 41 - RISCHI INCLUSI

Art. 42 - ESTENSIONE TERRITORIALE

**SEZIONE IV) CAPITOLO 2 CHE COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI**

Art. 43 - ESCLUSIONI GENERALI

**FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO**

**SEZIONE I) INCENDIO ALL RISKS**

**SEZIONE II) FURTO**

**SEZIONE III) ELETTRONICA**

**SEZIONE IV) RCT – RCO**

**SINISTRI**

Art. 44 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 45 - VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art. 46 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art. 47 - PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE

Art. 48 - MANDATO AI PERITI

Art. 49 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Art. 50 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Art. 51 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Art. 52 - GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE

**APPENDICE RISCHI CATASTROFALI**

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

TERREMOTO

# DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

## **ARMADIO DI SICUREZZA**

Armadio di sicurezza avente le seguenti caratteristiche minime:

- a) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- b) Movimento di chiusura manovrato da volantino o maniglia che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati d'un battente;
- c) Peso minimo: 200 kg.

## **ARREDAMENTO ED ATTREZZATURA**

Mobilio, cancelleria, stampati, oggetti d'arte e quadri d'autore **del valore singolo non superiore a € 10.000,00**, impianti di prevenzione, di allarme e di comunicazione, casseforti e simili (**escluso il contenuto**), macchine per scrivere, per calcolare, per fotocopiare, fatturatrici, affrancatrici, telefoni, terminali P.O.S., registratori di cassa, macchine ed apparecchi elettrocontabili ed elettronici, schede, dischi, nastri per elaboratori e calcolatori, documenti e registri, strumenti professionali, compresi:

- a) valori comunque custoditi **fino al 10% della somma assicurata col il massimo di € 2.500,00**;
- b) effetti personali dell'Assicurato e/o di suoi dipendenti e collaboratori.

## **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

## **ATTIVITÀ STUDIO/UFFICIO**

Attività prettamente amministrativa o di prestazione di servizi, senza esistenza alcuna di merci, tranne i campionari.

## **CASSAFORTE A MURO**

Cassaforte a muro avente le seguenti caratteristiche minime:

- a) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.;
- b) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese;
- c) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipli;
- d) Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

## **CASSAFORTE DI GRADO A O SUPERIORE**

Cassaforte avente le seguenti caratteristiche minime:

- a) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- b) Movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente;
- c) Peso minimo: 200 Kg.

N.B. - Le casseforti di peso inferiore ai 200 Kg. debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

## **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

## **ESPLODENTI**

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940, ed elencati nel relativo allegato A.

## **ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuti a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

## **ESTORSIONE**

Costrizione verso un soggetto a compiere od omettere azioni, mediante violenza o minaccia, procurandosi ingiusto profitto con altrui danno.

## **FABBRICATO**

I locali occupati dall'Assicurato e nei quali si svolge l'attività inerente l'ufficio, di proprietà dell'Assicurato e costituenti l'intero fabbricato, esclusa l'area, oppure una porzione, ivi comprese le parti di proprietà comune se trattasi di condominio.

Sono compresi:

- a) fissi ed infissi, nonché opere di fondazione interrate;
- b) impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, scale mobili, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato considerate immobili per natura o destinazione, antenne e relative centraline;
- c) tappezzerie, tinteggiature e moquette;
- d) box, cantine, autorimesse, parcheggi;
- e) muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate.

**E' escluso quanto indicato nella definizione di arredamento ed attrezzatura.**

## **FRANCHIGIA**

La parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale sull'importo assicurato per singola partita, che rimane a carico dell'Assicurato.

## **FURTO**

L'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

## **INCENDIO**

Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di focolare appropriato che può autoestendersi e propagarsi.

## **INCOMBUSTIBILITA'**

Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 gradi C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## **LASTRE**

Tutte le superfici di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche antisfondamento, piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, verticali od orizzontali, poste su vetrine, porte, finestre, banchi, mensole e mobili, comprese iscrizioni o decorazioni realizzate sulle stesse, ovunque poste nella ubicazione indicata in polizza.

## **IMPLOSIONE**

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

## **MACCHINE D'UFFICIO**

Macchine elettroniche ed elettromeccaniche quali: macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telefax, fotocopiatrici, affrancatrici, fatturatrici, centralini telefonici, impianti citofonici e d'allarme e di relativa alimentazione elettrica, pese e bilance, terminali P.O.S..

#### **OGGETTI D'ARTE**

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

#### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

#### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

#### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale.

#### **RAPINA**

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

#### **REGOLA PROPORZIONALE**

Nelle assicurazioni a valore intero, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Cod. Civ., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

#### **RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### **SCIPPO**

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

#### **SCOPERTO**

La percentuale d'indennizzo a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

#### **SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

#### **SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

#### **SISTEMI ELABORAZIONE DATI**

Sistemi elettronici di elaborazione dati, calcolatori, computer e relative unità periferiche, stampanti, scanner, impianti di alimentazione elettrica.

#### **SOCIETÀ' o COMPAGNIA**

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

#### **SUPPORTI DATI**

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per dati s'intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, **con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.**

#### **TERRORISMO, SABOTAGGIO**

Per atto di terrorismo si intende un atto criminoso premeditato, ivi incluso ma non limitatamente a, l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo regolarmente costituito e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa. Per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

#### **VALORE A NUOVO**

Per "valore a nuovo" s'intende:

- A) relativamente al FABBRICATO e al RISCHIO LOCATIVO il valore di ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive (**escluso il valore dell'area**);
- B) relativamente ad ARREDAMENTO, ATTREZZATURE, SISTEMI ELABORAZIONE DATI, MACCHINE D'UFFICIO, SUPPORTO DATI il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità.

#### **VALORI**

Denaro a corso legale, assegni, effetti cambiari, carte di credito, valori bollati.

Si considerano Valori anche gioielli ed oggetti di metallo prezioso, **purché custoditi in Armadi di sicurezza, Cassaforte a muro o Cassaforte di grado A o superiore.**

#### **VETRI ANTISFONDAMENTO**

Vetri e cristalli stratificati costituiti da più lastre con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore complessivo non inferiore ai 6 mm, oppure costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

#### **TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

**Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

# NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI E RICHIAMI AL CODICE CIVILE

## **Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## **Art. 2 Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'art. 1910 CC.

## **Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

## **Art. 4 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Art. 5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## **Art. 6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **Art. 7 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

### **Art. 8 Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

### **Art.9 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 10 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

### **Art. 11 Titolarità dei diritti nascenti in polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo, liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 12 Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 13 Deroga al patto di tacita proroga (operante solo se espressamente richiamata in polizza)**

In deroga a quanto previsto all'art. 8 "Proroga dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" l'assicurazione cesserà alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.

# SEZIONE I – INCENDIO ALL RISK

## SEZIONE I) CAPITOLO 1 CHE COSA E' ASSICURATO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio convenuto in relazione alla presente Sezione si obbliga a risarcire l'Assicurato di tutti i danni materiali e diretti subiti dagli Uffici e dai Beni che si trovano nei luoghi indicati nella Scheda di Polizza – anche se di proprietà di terzi – a causa di qualsiasi evento, anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato, accaduto durante il Periodo di Assicurazione, salvo quanto espressamente escluso.

La Compagnia si obbliga a risarcire altresì:

- a) i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discariche eventuali residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza – compresi (fino ad un max di 5.000 € per sinistro / anno) quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal d. lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) i costi sostenuti allo scopo di impedire l'evento dannoso non escluso dalla Polizza o di attenuare le conseguenze dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- c) i danni consequenziali, verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di un danno risarcibile ai termini di Polizza;
- d) i maggiori costi (compresi gli oneri di urbanizzazione) sostenuti in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia di riparazione e/o ricostruzione degli Uffici (o loro strutture) o dei Beni nonché in materia di uso del suolo;
- e) i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i Beni, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un Sinistro risarcibile.

### Art. 15 - PRECISAZIONI / DELIMITAZIONI DI GARANZIA

**1)** Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie al rifacimento dei beni distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato ai costi effettivamente sostenuti entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino ad un massimo di € 2.000.

**2)** I danni materiali e diretti - causati da pioggia, grandine, neve - ai beni posti sotto il tetto degli uffici oggetto della copertura di cui alla polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti uffici attraverso rotture, brecce e/o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli fini di quanto previsto dalla presente disposizione, sono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- a) gru, cavi aerei;
- b) tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
- c) beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.

**3)** I danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) dei luoghi in cui si trovano i beni saranno risarcibili dalla Compagnia a condizione che detta occupazione si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi. Resta inteso che la Compagnia non risarcirà i danni, i guasti e/o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) se verificatisi durante il suddetto periodo di 5 (cinque) giorni.

**4)** In relazione a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, la compagnia non risarcirà i danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o irregolare produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

**5)** Relativamente ai danni causati da gelo, la copertura di cui alla polizza si intende operante a condizione che i luoghi in cui si trovano i beni siano stati interessati dallo svolgimento di attività lavorativa e/o siano stati riscaldati, almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.

**6)** Relativamente ai danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati allagamenti e/o bagnamenti in genere, intendendosi per tali acqua o altri liquidi che penetrino all'interno dei fabbricati per cause diverse da inondazione, alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, la Compagnia non risponde dei danni:

a) causati da acqua o altri liquidi penetrati attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte;

b) provocati da rubinetti o altri interruttori di flussi, lasciati aperti;

c) derivanti dal formarsi di umidità o stillicidio.

#### **Art. 16 DANNI AD EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI**

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia si obbliga altresì a risarcire l'assicurato di tutti i danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti, dei clienti visitatori, dei consulenti e collaboratori in genere, che si trovano negli uffici, con esclusione di denaro, preziosi, telefonini o tablet o computer, oggetti in metallo prezioso e/o placcati, pellicce e valori in genere.

#### **Art. 17 DANNI DA ROTTURA LASTRE**

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia si obbliga altresì a risarcire l'assicurato di tutti i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, specchio e vetro, anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne, anche in materiale plastico, installate sia all'interno, sia all'esterno degli uffici, s'intendono compresi i costi di sgombero, rimozione e ricostruzione, la compagnia rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile.

La Compagnia non risponde dei danni:

a) verificatisi in occasione di traslochi, di riparazioni o di lavori in genere che richiedano la presenza di addetti;

b) che derivino da vizio di costruzione o difetto di installazione.

#### **Art. 18 DANNI DA FENOMENO ELETTRICO**

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia si obbliga altresì a risarcire l'assicurato – in parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni che precedono di tutti i danni materiali e diretti provocati da "fenomeno elettrico" a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo cagionati.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore od il fornitore.

#### **Art. 19 DANNI DA FUORIUSCITA DI ACQUA E LIQUIDI**

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia si obbliga altresì a risarcire l'assicurato di tutti i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri liquidi a seguito di guasto, rottura accidentale, occlusione, rigurgito, traboccamento, gelo di: impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, cisterne, contenitori, canalizzazioni, pluviali, grondaie, condutture o tubature non mobili, poste nel fabbricato e/o nel terreno stante nelle immediate adiacenze del fabbricato assicurato e/o tra gli spazi esistenti tra le varie unità che lo compongono, impianti automatici di estinzione del fuoco, apparecchiature e/o macchine e loro allacciamenti, collegate a condutture che si trovano negli uffici. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da o connessi con infiltrazioni sotterranee e umidità e stillicidio.

#### **Art. 20 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **Art. 21 SPESE EXTRA**

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, si impegna a risarcire l'Assicurato fino alla concorrenza del limite previsto nella Scheda di Polizza delle eventuali "Spese Extra", che questi abbia ragionevolmente sostenuto a seguito di un Sinistro concernenti i Beni assicurati ed a causa dello stesso, al fine di garantire la continuità dello svolgimento della propria Attività.

**La copertura è soggetta ai seguenti limiti e condizioni:**

- a. le eventuali spese extra vengono risarcite limitatamente al periodo strettamente necessario per il ripristino delle cose distrutte o danneggiate. Tale periodo inizia dal momento in cui si verifica il danno diretto e non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi dalla data del sinistro indipendentemente dalla scadenza della polizza;
- b. il termine "Spesa Extra" si riferisce ai maggiori costi - rispetto a quelli normali risultanti dall'ultimo bilancio approvato o comunque risultanti dai dati contabili più aggiornati rispetto alla data del Sinistro - sostenuti per garantire la continuità dello svolgimento dell'Attività che sia stata pregiudicata a causa di un Sinistro concernente i Beni assicurati. Più precisamente, per Spese Extra si intendono i costi addizionali quali, a titolo indicativo ma non limitativo: trasporti, noli, spese per la reimportazione di prodotti, spese per l'attrezzatura temporanea di sedi o per uso di proprietà di terzi, spese addizionali per luce, riscaldamento, acqua e spese straordinarie per il personale, sostenute sia allo scopo di evitare la contrazione o tentare di evitare la contrazione dell'Attività a seguito di un Sinistro sia allo scopo di garantire il normale

svolgimento dell'Attività. La somma indennizzabile ai sensi del presente articolo sarà pari alla differenza fra l'ammontare di tutte le spese sostenute ed opportunamente documentate dall'Assicurato a seguito del Sinistro, e l'ammontare delle spese che sarebbero state ugualmente sostenute dall'Assicurato durante lo stesso periodo se non si fosse verificato il Sinistro;

- c. in nessun caso la Compagnia sarà responsabile per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla contrazione dell'attività;
- d. la Compagnia non sarà in ogni caso responsabile per le spese extra derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la riparazione dei fabbricati e delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere e per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature, ricostruzione e/o riparazione di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa;
- e. condizione di operatività della garanzia di cui al presente articolo è che, dopo il verificarsi di un sinistro, l'assicurato si adoperi con ogni mezzo per assicurare la continuità dell'esercizio dell'attività e, quindi, per evitare di incorrere in spese extra.

## SEZIONE I) CAPITOLO 2 CHE COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI

### Art. 22 - ESCLUSIONI

Sono comunque esclusi dall'oggetto della presente assicurazione:

#### A) I DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI:

1. atti di guerra, occupazioni o invasioni, requisizioni, nazionalizzazioni e confische, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse popolari, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali ed eventi similari;
2. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni radioattive, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, collasso strutturale, subsidenza, variazione della falda freatica, valanghe e slavine;
4. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
5. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
6. trasporto e/o trasferimento dei beni al di fuori del perimetro aziendale.

#### B) I DANNI CAUSATI DA O CONSEGUENTI A:

1. furto, rapina, sottrazione, perdita, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e i danni derivanti dal tentativo di compiere detti atti;
2. crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative agli uffici;
3. montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizione degli uffici; contaminazione, deperimento, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, nsetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
4. guasti meccanici ed elettrici anche se dovuti ad imperizia, negligenza, errata manovra;
5. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso;
6. dolo dell'assicurato e/o del contraente;
7. perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità di beni;
8. difetti noti all'assicurato, suoi amministratori e dirigenti, al momento della stipulazione della polizza;
9. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni;

10. terrorismo e sabotaggio, nonché i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione nucleare, chimica o biologica.  
Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

**Dall'oggetto della presente assicurazione sono inoltre esclusi i seguenti beni:**

- a) quanto coperto dalla sezione "ELETTRONICA";
- b) beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza;
- c) gioielli, pietre e metalli preziosi; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiore a € 5.000;
- d) il valore del terreno;
- e) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- f) beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- g) aeromobili e natanti;
- h) automezzi iscritti al P.R.A., se e quando si trovano al di fuori del perimetro aziendale;
- i) linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, distanti oltre 500 metri dal perimetro aziendale.

## **SEZIONE I) CAPITOLO 3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE**

### **Art. 23 RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% del massimale prescelto per la partita Fabbricato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

**Non sono comunque considerati terzi:**

- i. il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- ii. quando il Contraente o l'Assicurato non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

## SEZIONE II – FURTO

### SEZIONE II) CAPITOLO 1 CHE COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### Art. 24 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. A fronte del pagamento del premio convenuto in relazione alla presente Sezione, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto di Beni assicurati accaduto durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che il furto si sia verificato quando i beni si trovavano nei luoghi indicati nella scheda di polizza e che l'autore del furto si sia introdotto nei detti luoghi: mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. si precisa inoltre che equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari e/o impiego di strumenti o di doti di particolare agilità;
3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia successivamente avvenuta a locali chiusi.

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione si intende estesa:

- a) ai danni causati a Beni diversi da quelli sottratti nella commissione o nel tentativo di commissione del furto;
- b) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati nella Scheda di Polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- c) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i Beni mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone (estorsione);
- d) nei limiti specificati nella Scheda di Polizza, ai danni materiali e diretti ai Beni ed ai Fissi e Infissi, cagionati da atti vandalici e/o guasti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- e) ai danni da furto commesso da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché:
  - i. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei luoghi dove sono riposti i Beni o della sorveglianza dei luoghi stessi;
  - ii. il furto sia commesso quando non è consentito l'accesso ai luoghi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei luoghi stessi.
  - iii.

#### Art. 25 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata subordinatamente alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati sia situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da piani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi o di particolari doti di agilità:

- i. sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali impiegati nell'edilizia;
- ii. sia chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'accesso, senza effrazione, ai locali contenenti i beni assicurati.

Qualora il furto venga perpetrato attraverso strumenti di chiusura non conformi a quanto sopra stabilito, la Compagnia rimborserà all'assicurato l'80% della somma indennizzabile, restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Nel caso in cui il furto sia perpetrato o tentato in luoghi presidiati da impianto di allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale regolarmente attivato e funzionante, lo scoperto di cui al paragrafo che precede s'intende ridotto al 10%.

#### **Art. 26 - AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione sarà determinato nella misura pari alla differenza fra il valore che i Beni avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tenere conto degli utili sperati, né dei danni conseguenti al mancato godimento od uso dei Beni sottratti, o di altri eventuali pregiudizi.

#### **Art. 27 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE REINTEGRAZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO / MASSIMALI**

In caso di Sinistro le somme assicurate in base alle singole partite del presente Capitolo e i relativi limiti di indennizzo/massimali, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta inteso che le somme assicurate ed i limiti di indennizzo/massimali si intenderanno automaticamente reintegrati subordinatamente alla condizione del pagamento da parte del contraente/assicurato del relativo rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa successivamente alla liquidazione del danno. Qualora, a seguito di un sinistro, la Compagnia esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

#### **Art. 28 - RECUPERO DEI BENI RUBATI**

Qualora i beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Compagnia la somma ricevuta a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato conserverà la proprietà dei beni a condizione che restituisca alla Compagnia la somma da quest'ultima pagata a titolo di indennizzo; alternativamente l'assicurato avrà facoltà di farli vendere. In quest'ultimo caso, si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli.

Nel caso in cui i beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di denuncia del sinistro, la Compagnia sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni in conseguenza del sinistro.

## Art. 29 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane convenuto che:

- a)** la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non liquiderà i diritti di credito in essi incorporati prima della data in cui tali diritti possono essere esercitati;
- b)** l'assicurato dovrà restituire alla Compagnia le somme percepite a titolo di indennizzo qualora il pagamento del titolo sia stato effettuato a seguito della procedura di ammortamento;
- c)** il relativo valore sarà determinato dalla somma da essi portata;

Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti cambiari, rimane inoltre convenuto che l'assicurazione coprirà soltanto gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## Art. 30 PORTAVALORI

Alle condizioni tutte della presente sezione, si assicurano: denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- i. il furto, in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- ii. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- iii. il furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- iv. la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)

commessi ai danni dei dipendenti dell'assicurato adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al "servizio esterno" entro i confini della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano - detengono i valori stessi.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza.

Per "dipendenti" si intendono l'assicurati, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle forze dell'ordine ed agli istituti di vigilanza legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati ai "dipendenti".

In particolare,

- a)** l'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21;
  - b)** l'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti che:
    - i. non abbiano menomazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
    - ii. non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.
  - c)** qualora due o più dipendenti, adibiti al trasporto di valori, si trovino insieme, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma indicata nella scheda di polizza;
  - d)** per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'assicurato.
- La presente garanzia verrà prestata con uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.

## SEZIONE II) CAPITOLO 2 CHE COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI

### Art. 31 - ESCLUSIONI

Sono **esclusi** dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di: incendio, esplosione anche nucleare, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolte, insurrezioni, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità;
- b) agevolati o commessi dall'assicurato o dal contraente con dolo o colpa grave, ovvero:
  - i. da persone che abitano con l'assicurato o con il contraente od occupano i locali dove i beni si trovano od i locali con questi comunicanti;
  - ii. da persone del fatto delle quali l'assicurato od il contraente deve rispondere;
  - iii. da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali dove essi si trovano;
  - iv. da persone legate all'assicurato od al contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati ai beni da incendio, esplosione o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d) avvenuti in luoghi rimasti per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
- e) derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni.

## SEZIONE III – ELETTRONICA

### SEZIONE III) CAPITOLO 1 CHE COSA E' ASSICURATO OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione di cui alla presente sezione ha ad oggetto i beni elettronici quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: personal computer, centri di elaborazione dati, apparecchiature per ufficio in genere.

L'assicurato dichiara di essere in grado, in qualunque momento, di dimostrare tramite documentazione contabile la proprietà e/o esistenza dei beni sopraindicati.

#### Art. 32 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento del premio convenuto in relazione alla presente sezione, la Compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni rispettivamente indicati e che si trovano nei luoghi di cui alla scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da qualunque evento accidentale, accaduto durante il periodo di assicurazione, fatte salve le esclusioni che seguono.

#### Art. 33 - CONSERVAZIONE DEI BENI ASSICURATI

I beni devono essere conservati con la dovuta diligenza in conformità con il loro uso e la loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non conformi alle specifiche tecniche del costruttore.

#### Art. 34 - APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

I beni ad impiego mobile indicati nella scheda di polizza saranno assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni derivanti da rottura di filamenti, valvole o tubi.

#### Art. 35 - DANNI DA FURTO

Relativamente ai danni da furto, s'intendono applicabili alla presente sezione tutte le condizioni previste dalla garanzia furto, qualora richiamata nella scheda di polizza.

#### Art. 36 - SUPPORTO DI DATI

La Compagnia si obbliga – subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti - a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti causati da un sinistro accaduto durante il periodo di assicurazione a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati.

Per "supporto di dati" s'intende il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili da un sistema informatico.

Per "dati" s'intendono le informazioni leggibili da un sistema informatico, memorizzati dall'assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi, dei dati contenuti in memorie operative di unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

In caso di sinistro, la Compagnia indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione od eliminazione.

Qualora la ricostituzione non sia necessaria o non avvenga entro 1 (un) anno dal sinistro, saranno indennizzati i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

## SEZIONE III) CAPITOLO 2 CHE COSA NON E' ASSICURATO ESCLUSIONI

### Art. 37 - ESCLUSIONI

Sono **esclusi** i danni:

- a)** causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- b)** derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o degli effetti di agenti atmosferici;
- c)** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei beni;
- d)** verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originario;
- e)** dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'utilizzo indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni;
- f)** di natura estetica;
- g)** attribuibili a difetti noti al contraente o all'assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- h)** derivanti da tubi e valvole elettronici nonché da lampade ed altre fonti di luce;
- i)** derivanti da smarrimento od ammanco accertati in sede di inventario;
- j)** verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni, sequestri, invasioni;
- k)** causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, mareggiate, subsidenza, variazioni della falda freatica penetrazioni di acqua, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- l)** verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- m)** da terrorismo e sabotaggio;
- n)** da perdita, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità o disponibilità di sistemi di elaborazione dati, software, hardware, microchips, circuiti integrati in genere, a meno che tali danni siano stati provocati da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aerei o cose da essi trasportate, urto di veicoli, eventi atmosferici, grandine, uragani, tornado, cicloni, gelo, sovraccarico da neve, furto, eventi sociopolitici, danni accidentali;
- o)** derivanti da interruzione dell'attività riconducibile ad impossibilità di utilizzo, mancata disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di: dati, software o programmi per elaboratore nonché i danni, le spese, i costi, direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità di qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, di proprietà o in licenza d'uso, di riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario.

# SEZIONE IV – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT / RCO

## SEZIONE IV) CAPITOLO 1 CHE COSA E' ASSICURATO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### **Art. 38 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nella sua qualità di proprietario o conduttore degli uffici, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi tipici dell'attività.

La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il contraente/assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del contraente/assicurato o di un suo responsabile.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti simili ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 39 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (R.C.O.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nella sua qualità di datore di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del dpr 30.06.1965 n.1124 e del d.lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'attività e per gli infortuni in itinere;

2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del dpr 30.06.1965 n.1124 e del d.lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La presente garanzia opera a condizione che l'assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria. Tuttavia, la garanzia opera se l'assicurato non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla cd. "Legge Biagi") che svolgono mansioni per conto dell'assicurato.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi, qualora l'INAIL o l'ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

La garanzia di responsabilità civile del datore di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al d.p.r. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal d.p.r.

09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. s'intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi.

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inail o enti similari ai sensi dell'art.14 della legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 40 - VALIDITA' TEMPORALE – FORMA "LOSS OCCURENCE"**

La presente sezione copre i sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione indicato nella scheda. Nel dubbio, si considera che un sinistro sia avvenuto:

**a)** in caso di morte o di danno alla salute, il primo giorno in cui la persona che ha subito il sinistro ha consultato un medico lamentando i sintomi che, in base alla successiva diagnosi, risultano essere stati causati dall'assicurato;

**b)** per gli altri sinistri, il giorno in cui è dimostrabile che una persona fosse a conoscenza dei sinistri successivamente riconosciuti come causati dall'assicurato, anche se il nesso causale tra il sinistro e un'azione o omissione dell'assicurato dovesse emergere in un secondo tempo.

Una pluralità di sinistri sarà considerata come un unico sinistro verificatosi al momento del verificarsi del primo di tali sinistri, qualora gli stessi siano:

- iii. derivanti da un'unica causa;
- iv. derivanti da cause tra loro connesse.

#### **Art. 41 - RISCHI INCLUSI**

L'assicurazione e' prestata per qualsiasi responsabilità derivante all'assicurato dall'esercizio dell'attività quali, ad esempio:

**1)** committenza auto ed altri veicoli: responsabilità civile dell'assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in uso all'assicurato.

La garanzia vale anche:

- i. per i danni fisici cagionati alle persone trasportate;
- ii. per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;

**2)** Veicoli di proprietà dei dipendenti: responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all'interno o all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell'Assicurato;

**3)** Danni da interruzioni o sospensioni di attività responsabilità civile dell'Assicurato: per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alla presente Polizza;

**4)** Cose in consegna e custodia: responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, animali, motoveicoli, veicoli a motore beni in Leasing e cose in essi contenute;

**5)** Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro: responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

**6)** Responsabilità in materia di protezione dei dati personali: la garanzia comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi.

La garanzia e' valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento dell' Attività.

**7)** Inquinamento accidentale: in deroga a quanto previsto dal successivo in materia di "Esclusioni generali", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'Attività.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- a. derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b. dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del Sinistro;
- c. per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

**8)** Danni da Incendio: la garanzia comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato per danni a cose di terzi causati da incendio di cose dell'Assicurato o da esso detenute a qualsiasi titolo. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio, purché valide ed operanti.

#### **Art. 42 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia R.C.T. vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo, con l'esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti d'America, suoi territori, sue dipendenze e Canada o sulla base della legge USA.

La garanzia RCO vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo, ma solo per le richieste di indennizzo presentate in conformità della legge italiana.

## **SEZIONE IV) CAPITOLO 2 CHE COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI**

### **Art. 43 - ESCLUSIONI GENERALI**

L'assicurazione non copre i danni:

- a)** derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b)** derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non imposte dalla legge;
- c)** da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d)** alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da questi utilizzati;
- e)** di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico;

**f)** derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

**g)** da furto;

**h)** di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;

**i)** derivanti:

i. da stillicidio;

ii. da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;

**j)** direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;

**k)** provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;

**l)** derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;

**m)** derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;

**n)** derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;

**o)** derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;

**p)** di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro.

ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;

**q)** direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;

**r)** cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, sinistri non verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, nonché sinistri cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola fase,

ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa disponibile all'uso e aperta al pubblico; **s)** derivanti da un prodotto fornito, costruito o trattato dall'assicurato (salvo attivazione della garanzia rcp).

## FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

### SEZIONE I) INCENDIO ALL RISKS

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia frontale di € 250,00 per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato:**

- Franchigia € 1.500,00 per danni causati da eventi socio politici;
- Franchigia € 1.000,00 per danni causati da eventi naturali;
- Franchigia € 1.500,00 per danni causati da grandine su elementi fragili;
- Franchigia € 2.500,00 per danni causati da sovraccarico neve;
- Franchigia € 500,00 per danni causati da Allagamenti, Bagnamenti;
- Franchigia € 50,00 per danni causati su effetti personali dei dipendenti;
- Franchigia 5 giorni lavorativi per i danni da interruzione di attività.

### **LIMITI DI INDENNIZZO**

**La Società non è tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno somme superiori a:**

- 90% delle somme assicurate per danni causati da eventi sociopolitici ed atti dolosi;
- 90% delle somme assicurate per danni causati da eventi atmosferici;
- 30% delle somme assicurate per danni causati da sovraccarico neve;
- 50.000 € per danni da acqua Condotta;
- 1000 € per lastra e 5.000 € per annualità per i danni da rotture lastre;
- 2.000 € per Onorari Periti;
- 5.000 € spese di ricerca e riparazione dei guasti compresi tubi del gas;
- 50.000 € per danni da gelo;
- 50.000 € per monete, biglietti di banca e titoli di credito per le garanzie Incendio;
- 10.000 € per monete, biglietti di banca e titoli di credito per la garanzia furto;
- 10.000 € per danni diretti da fenomeno elettrico;
- 5.000 € per danni **indiretti** da fenomeno elettrico;
- 50.000 € per danni da acqua piovana;
- 5000 € per rimozione, ricollocamento contenuto;
- 50.000 € per danni da occlusioni di tubazioni e rigurgito fogne;
- 30.000 € per grandine su elementi fragili;
- 50.000 € per danni da allagamenti e bagnamenti;
- 15.000 € per danni da eventi atmosferici su fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati o incompleti nella costruzione;
- 5.000 € per danni da eventi atmosferici su tende frangisole esterne installate su strutture fisse;
- 2.000 € guasti arrecati al fabbricato nel commettere o nel tentativo di commettere un furto o una rapina. Nel caso di coesistenza di garanzia Furto il limite presente in questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto nella citata sezione furto;
- 2.000 € per danni causati su effetti personali dei dipendenti;
- 5.000€ per rimozione, ricollocamento e contenuto;

## SEZIONE II) FURTO

Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella, si conviene che in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia frontale di € 250,00 per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato:

<b>Partite o garanzie</b>	<b>Limiti di indennizzo</b>
Preziosi, raccolte e collezioni (definizioni contenuto)	50% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 15.000 se posti fuori cassaforte
Preziosi, raccolte e collezioni (definizioni contenuto) <u>in cassaforte</u>	Massimo risarcimento € 15.000
Denaro (definizioni contenuto)	5% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 1.500
Sostituzione serrature	€ 1.000,00 per anno assicurativo
Furto commesso da collaboratori familiari	10% somma assicurata per il contenuto con il massimo € 2.000,00
Guasti ladri	€ 2.000,00 per anno assicurativo
Atti vandalici cagionato dai ladri	€3.000,00 per anno assicurativo
Furto di fissi e infissi	€ 2.000,00 per anno assicurativo
Potenziamento chiusure	€ 1.000,00 per anno assicurativo
Scippo/rapina fuori casa	10% partita assicurata con il massimo di € 500,00 per denaro
Spese sanitarie	€ 500,00 per anno assicurativo
Spese trasferimento	€ 500,00 per anno assicurativo
Rifacimento documenti	€ 500,00 per anno assicurativo
Cose portate in albergo	5% somma assicurata con il massimo di € 1.000,00
Bagagli in auto chiusa	€ 1.000,00 per anno assicurativo, limite € 250 per singolo oggetto
Cose nelle dipendenze (definizione contenuto)	€ 1.500,00 per anno assicurativo
Onorari e spese del perito	€ 3.000,00 per anno assicurativo
Portavalori	Somma Massima Assicurata € 15.000

### SEZIONE III) ELETTRONICA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia frontale di € 500,00 per qualsiasi tipo di danno tranne per le Apparecchiature a impiego mobile per cui è previsto uno scoperto del 15% con minimo 500.

### SEZIONE IV) RCT – RCO

Si precisa che Il massimale indicato nel frontespizio di polizza deve intendersi per sinistro e per anno.

Relativamente alle garanzie tutte, si conviene che il pagamento dell'risarcimento sarà effettuato previa detrazione di una franchigia frontale di € 250,00 salvo quanto indicato nella tabella sottostante:

<b>Partite o garanzie</b>	<b>Limiti di indennizzo</b>	<b>Scoperti e Franchigie per sinistro e danneggiato</b>
Ogni danno, salvo quanto di seguito derogato	massimale	€ 250,00
Spargimento acqua/rigurgiti fogne	€ 300.000 per danni da acqua € 50.000 rigurgito fogna	€ 500,00
Interruzione attività	€ 100.000,00 per sinistri € 150.000,00 per anno	10% minimo € 1.000,00
Proprietà e uso animali non pericolosi.	-----	€ 150,00
Proprietà delle razze canine di tipo pericoloso e relativi incroci		€ 500,00
Uso veicoli da minori	Massimo € 300.000,00 x anno assicurativo	€ 500,00
Inquinamento accidentale	€ 15.000,00 x anno assicurativo - limite di € 1.500,00 spese bonifica	€ 1.500,00
Cose in consegna e custodia	€ 100.000,00 per sinistri € 150.000,00 per anno	€ 500,00
Protezione dei dati personali	€ 100.000,00 per sinistri € 250.000,00 per anno;	€ 250,00
Danni da Incendio	€ 100.000,00 per sinistro € 150.000,00 per anno.	10% minimo € 1.500,00
R.C.O. danno biologico	massimale € 1.000.000.=	€ 4.000,00

# SINISTRI

## Art. 44 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a)** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese sostenute a tale scopo sono a carico della compagnia nei limiti previsti dall'art. 1914 del c.c.;
- b)** darne avviso alla compagnia entro 3 (tre) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del c.c.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del c.c.

Il contraente o l'assicurato deve altresì:

- c)** ove applicabile, rendere, nei 15 (quindici) giorni successivi, dichiarazione scritta alle autorità competenti del luogo, precisando, in particolare, la data di verifica del sinistro; la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno, copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla compagnia;
- d)** non alterare lo stato dei luoghi o dei beni e, comunque, conservare traccia del sinistro fino al termine delle operazioni peritali, senza che ciò attribuisca al contraente/assicurato alcun diritto all'indennizzo;
- e)** predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della compagnia i propri documenti contabili o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla compagnia o dai periti da questa incaricati, ai fini delle necessarie indagini e verifiche.

Nel caso di furto, il contraente o l'assicurato dovrà:

- f)** denunciare agli organi competenti il relativo fatto e, in caso di sottrazione di titoli di credito, esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Nel caso di spese da interruzione di esercizio, il contraente o l'assicurato dovrà:

- g)** fare e permettere che sia fatto tutto ciò che è ragionevolmente possibile, anche su indicazione della Compagnia, per minimizzare o impedire l'interruzione dell'attività a causa del sinistro;
- h)** fornire alla Compagnia, non appena possibile, una descrizione particolareggiata delle spese extra sostenute a causa dell'interruzione o contrazione dell'attività.

Se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di salvataggio di cui sopra perde il diritto all'indennizzo. Qualora, invece, l'omissione sia dipesa da colpa, la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

- i)** Relativamente alla Sezione di Responsabilità Civile, l'assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro deve, fornire alla Compagnia ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste ai fini della garanzia RCO.

L'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali viene avviata un'indagine amministrativa o giudiziaria. Deve, altresì, dare comunicazione alla Compagnia di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

## Art. 45 - VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

**(applicabile esclusivamente alla SEZIONE I incendio e tutti i rischi - spese da interruzione di esercizio, SEZIONE II furto)**

La determinazione del danno risarcibile viene eseguita separatamente per ogni singolo capitolo o sezione della polizza.

L'attribuzione del valore che i beni assicurati - lesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro ("valore a nuovo"), è ottenuta secondo i seguenti criteri:

**1) uffici** - si stima il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero ufficio, escludendo soltanto il valore dell'area su cui esso insiste;

**2) beni** - si stima il costo di sostituzione dei beni assicurati con altri nuovi e/od equivalenti per utilizzo e/o rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina:

per gli **uffici** - stimando il costo necessario per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per i **beni** - deducendo dal valore dei beni assicurati il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi che precedono, i costi di rimpiazzo (pari alla differenza tra "valore a nuovo" e valore effettivo dei relativi beni nello stato in cui si trovano al momento del sinistro determinato senza l'applicazione dei criteri di cui sopra) saranno rimborsati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data, rispettivamente: per il caso degli uffici, di ultimazione dei lavori di costruzione e per il caso di beni, di sostituzione, fermo restando che detta data – salvi i casi di forza maggiore - non potrà comunque eccedere i 12 mesi dalla data di determinazione consensuale del danno o della relativa perizia.

#### **Art. 46 - DETERMINAZIONE DEL DANNO**

##### **(Applicabile esclusivamente alla SEZIONE III Elettronica)**

La determinazione del danno risarcibile sarà eseguita secondo le disposizioni che seguono.

##### **I) NEL CASO DI BENE SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE:**

**a)** si stima l'importo totale dei costi di riparazione necessari per ripristinare i beni danneggiati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro;

**b)** si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.  
L'indennizzo massimo pagabile dalla Compagnia ai sensi della presente sezione sarà pari alla differenza tra a) e b).

##### **II) NEL CASO DI BENE NON SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE:**

**a)** si stima il costo di sostituzione dei beni con altri nuovi equivalenti, ivi compresi i costi di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;

**b)** si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'indennizzo massimo pagabile dalla Compagnia ai sensi della presente sezione sarà pari alla differenza tra a) e b).

La determinazione del danno come sopra esposto si applica esclusivamente ad impianti ed apparecchi in funzione e comunque a condizione che:

**a)** i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;

**b)** il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

**c)** il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio, oppure sia disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazioni o rendimento.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

i. si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

ii. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo pagabile dalla Compagnia ai sensi della presente sezione sarà pari alla differenza tra i) e ii). Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando i costi di riparazione sono pari o superiori al valore che esso aveva al momento del sinistro.

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dei beni od alla loro sostituzione con altri uguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono esclusi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi da quelli abituali e comunque i costi di trasporto e dogana sopportati o da sopportare al di fuori del territorio dello stato italiano.

#### **Art. 47 - PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE**

L'ammontare del danno risarcibile ai sensi della presente polizza sarà determinato come segue:

- a. direttamente dalla Compagnia o da periti da questa incaricati, in contraddittorio con il contraente/assicurato o persona da esso designata;
- oppure, a richiesta di una delle parti:
- b. mediante periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal contraente/assicurato con apposito atto scritto.

I due periti così nominati dovranno nominarne un terzo qualora vi sia disaccordo fra loro in merito alla determinazione del danno risarcibile, ed anche prima, qualora ne faccia richiesta uno di essi. Il terzo perito interverrà soltanto in caso di disaccordo tra i primi due e le decisioni sulle questioni controverse saranno adottate a maggioranza.

Ciascun perito avrà facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri soggetti, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali ma non potranno partecipare alla decisione in merito alla determinazione del danno risarcibile.

Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, saranno devolute al presidente del tribunale del luogo in cui il sinistro si è verificato.

La Compagnia indennizzerà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari dei periti, consulenti e/o professionisti in genere, che l'assicurato abbia nominato ai sensi delle disposizioni che precedono, fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza e purché preventivamente autorizzati dalla Compagnia.

Resta convenuto che l'ammontare degli onorari rimborsabili non potrà comunque eccedere quelli determinati secondo le tariffe professionali applicabili.

#### **Art. 48 - MANDATO AI PERITI**

I periti nominati ai sensi delle disposizioni che precedono dovranno:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni fornite e delle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze relative al rischio di cui la compagnia non sia stata informata;
- c) verificare se l'assicurato/contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art.44;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni al momento del sinistro secondo i criteri previsti dalla presente assicurazione;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno ai sensi della polizza.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, il regolare svolgimento dell'attività del contraente/assicurato.

Nel caso di perizia collegiale, come descritta all'articolo 49 che precede, i risultati delle operazioni peritali dovranno essere riportati in un verbale (con allegate le stime dettagliate dei danni) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d), e) che precedono sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi contestazione - salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione - e comunque impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale sarà comunque valida e vincolante anche qualora uno dei periti si rifiuti di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà tuttavia essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di rito.

Si conviene inoltre che, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dal presente articolo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio rispetto a quanto risulterà complessivamente dovuto dalla compagnia a titolo di indennizzo per il sinistro.

#### **Art. 49 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Qualora sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 50 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c., a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata con riferimento ad ogni singolo capitolo o sezione della polizza.

Relativamente alla sezione incendio e tutti i rischi i seguenti costi (fermi i limiti previsti) s'intendono in aggiunta alla somma assicurata prevista nella scheda di polizza:

- a. i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discariche eventuali residui del sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
- b. i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i beni, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un sinistro risarcibile.

#### **Art. 51 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse dell'assicurato, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essa).

Qualora, in relazione al sinistro, sia stato avviato un procedimento giudiziario, l'assicurato potrà ottenere il pagamento dell'indennizzo - salvo che il sinistro sia stato determinato con dolo del contraente/assicurato - solo a condizione che venga rilasciata alla Compagnia una fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia della restituzione dell'indennizzo pagato dalla

compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora all'esito del giudizio risulti che il sinistro non è coperto dall'assicurazione. L'assicurato ha diritto di ottenere, a richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un anticipo sull'indennizzo in una misura non superiore al 50% della somma minima che la Compagnia dovrebbe corrispondere in base alle risultanze acquisite al momento del sinistro a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo stimato non sia inferiore ad € 30.000,00 (trentamila).

Tale obbligazione della Compagnia decorrerà a far tempo dal novantesimo giorno successivo alla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno (trenta) 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Detto anticipo non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00 (centomila) qualunque sia l'ammontare stimato del danno derivante dal sinistro.

## **Art. 52 - GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE**

### **(Applicabile esclusivamente alla SEZIONE IV RCTO)**

La Compagnia ha il diritto di gestire i sinistri in sede stragiudiziale così come in sede giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia. L'assicurato deve prestare totale collaborazione a tale gestione, fornendo informazioni e documenti, rilasciando mandati alle liti e, ove occorra, specifiche procure, salvo in ogni caso il suo diritto ad essere relazionato circa l'esito della vertenza.

Nel caso in cui la Compagnia si avvalga del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a suo carico le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, entro il limite, in deroga a quanto previsto dall'art. 1917, III comma, c.c., di un importo equivalente al massimale per sinistro indicato nella scheda. L'importo delle spese di cui sopra, è in aggiunta al massimale per sinistro indicato nella scheda.

Nel caso in cui la Compagnia non si avvalga del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a suo carico le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, solo se sostenute con il suo assenso scritto, fermo il limite di cui sopra.

## Appendice rischi Catastrofali

### **Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

A parziale deroga dell'art. 22 punto a) n. 3, delle norme che regolano l'assicurazione incendio all risks, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni e allagamenti.

La Società **non** indennizza i danni:

- a) a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- b) ai beni posti a meno di 10 cm dal suolo;
- c) alle cose poste in locali interrati o semi interrati.

### **Terremoto**

**A parziale deroga dell'art. 22 punto a) n. 3, delle norme che regolano l'assicurazione incendio all risks, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.**

**Sono sempre esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi a fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza.**

**Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, "singolo sinistro".**

### **Collasso Strutturale**

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali causati agli enti assicurati da crollo e collasso strutturale, intendendosi per detta fattispecie una rovina totale o parziale dell'opera assicurata.

La Compagnia **non** risponde dei danni causati da, conseguenti a o subiti da:

- 1) frane, smottamenti, cedimenti del terreno;
- 2) vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente, prima della decorrenza della presente assicurazione;
- 3) danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- 4) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- 5) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- 6) terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, uragani, sovraccarico neve, valanghe, slavine;
- 7) normale verificarsi di uno o più dei seguenti eventi: assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti;
- 8) subiti da fabbricati non conformi alle norme costruttive vigenti al momento della costruzione e/o della ristrutturazione che abbia interessato le strutture portanti;
- 9) a fabbricati in corso di costruzione o di rifacimento ed al loro contenuto;
- 10) a capannoni pressostatici ed a quanto in essi contenuto;
- 11) guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;



**MULTIRISCHIO EASY OFFICE**

Prodotto	Cod.Intern.
----------	-------------

<b>Contraente</b>			
indirizzo		comune	
cap		provincia	
part. iva		cod. fisc.	

<b>Descrizione del rischio</b>

<b>Durata del contratto</b>	dalle ore 24 del		alle ore 24 del	
tacito rinnovo	frazionamento		prossima quietanza	
	coassicurazione	NO	nostra quota	100%

<b>Coperture Assicurative</b> - limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da condizioni allegate				
<b>INCENDIO e ALTRI DANNI</b>	<i>Sede Principale</i>	<i>Sede secondaria</i>	<i>Sede secondaria</i>	<i>Sede secondaria</i>
fabbricato (P.R.A.)				
contenuto (P.R.A.)				
danni indiretti (spese extra)				
ricorso terzi				
terremoto				
alluvione e inondazione				
collasso strutturale				
<b>FURTO (P.R.A.)</b>				
furto contenuto				
furto portavalori				
<b>RCO massimale</b>				
<b>RCT massimale</b>				
<b>Elettronica app fisse (P.R.A.)</b>				
<b>Elettronica app mobili (P.R.A.)</b>				
<b>PREMIO NETTO</b>				

<b>Premio da pagare</b>

	premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo
rate alla firma in euro					
rate successive in euro					

Data di emissione, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di euro \_\_\_\_\_ per saldo della presente.

Data di incasso, \_\_\_\_\_

L'INTERMEDIARIO

\_\_\_\_\_



**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio per sinistro;
- c) i fabbricati hanno le caratteristiche costruttive previste nelle Condizioni generali di assicurazione "EASY OFFICE edizione settembre 2018";
- d) i mezzi di protezione e chiusura delle abitazioni sono conformi a quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione ricevute "EASY OFFICE edizione settembre 2018";
- e) nel ultimo triennio si sono verificati i seguenti sinistri:



L'Assicurazione è regolata dalle condizioni di polizza "EASY OFFICE edizione settembre 2018" che il Contraente dichiara di aver letto accettato e ricevuto.

**IL CONTRAENTE**  

---

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni di polizza "EASY OFFICE edizione settembre 2018": Art. 2 Altre Assicurazioni; Art. 7 Recesso in caso di sinistro; Art. 8 Proroga dell'assicurazione; Art. 44 Obblighi in caso di sinistro; Art. 45 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno; Art. 46 Determinazione del danno; Art. 50 Limite massimo dell'indennizzo.

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 42 pagine oltre gli allegati che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

**IL CONTRAENTE**  

---

**LA SOCIETA'**  
ArgoGlobal  
Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

**IL CONTRAENTE**  

---

### ALLEGATO CATASTROFALI

Prodotto		Cod.Intern.	
<b>Contraente</b>			
indirizzo		comune	
cap		provincia	
part. iva		cod. fisc.	
<b>Descrizione del rischio</b>			
<b>Durata del contratto</b>			
tacito rinnovo	dalle ore 24 del	alle ore 24 del	
	frazionamento	prossima quietanza	
	coassicurazione	nostra quota	100%
<b>Precisazioni:</b>			

Data, \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'  
ArgoGlobal  
Assicurazioni S.p.A.

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:  
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013 per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. Per i contratti già in essere, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire dal 30/06/2014, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "[www.argo-global.it](http://www.argo-global.it),"
2. Clicchi su "Enter"
3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:
  - **codice fiscale o Partita Iva**
  - **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
  - **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
  - un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");
  - **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
  - clicchi su "registrati"
6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.
12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: 800993888

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

<b>Contraente</b>	[REDACTED]		
<b>residenza</b>	[REDACTED]	<b>comune</b>	[REDACTED]
<b>cap</b>	[REDACTED]	<b>provincia</b>	[REDACTED]
<b>Part. IVA</b>	[REDACTED]	<b>Cod. Fisc.</b>	[REDACTED]

### Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it) nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

#### *Informativa*

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

#### *Consenso*

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it) nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

***Minimizzazione e notifica***

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

## **Allegato 1: Informativa**

**Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)**

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento"), effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

### **1. Finalità e modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

### **2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione**

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;
- accertatori antifrode;
- istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

### **3. Natura del trattamento**

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

#### 4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

#### 5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.


#### 6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica [privacy@argo-global.it](mailto:privacy@argo-global.it). La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.

Roma, lì

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Il Titolare del trattamento

Per ricevuta  
L'Assicurato



#### Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

<p>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7). (apporre una croce nella casella prescelta) [L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</p>	<p><input type="checkbox"/> Accordo il consenso</p>	<p><input type="checkbox"/> Nego il consenso</p>
---	---	--